

## ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

### GIUNTA ESECUTIVA

#### DELIBERAZIONE N. 9453

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 14 giugno 2012

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- premesso che, in base ai propri compiti istituzionali, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula accordi di collaborazione scientifica con industrie nazionali e può mettere a loro disposizione conoscenze e mezzi strumentali, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite;
- visto l'Avviso Pubblico della Finanziaria Laziale di Sviluppo per la presentazione di domande per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito sanitario, finalizzato alla presentazione di proposte relative alla realizzazioni di progetti di ricerca nelle filiere farmaceutica e farmacogenomica, dispositivi e diagnostici medici nonché ICT per il settore salute, per il biomedicale e per i servizi assistenziali;
- visto, in particolare, l'art. 3 dell'Avviso il quale prevede il coinvolgimento di Organismi di Ricerca al fine di consolidare e favorire, tra l'altro, la realizzazione di progetti in cui sia centrale la collaborazione tra il mondo della ricerca ed il tessuto industriale regionale in ambito sanitario;
- vista la domanda per la concessione di agevolazioni presentata dalla Società Metaltronica S.r.l. per il Progetto denominato "Molecular Breast Imaging: Validazione di Imaging molecolare con radionuclidi per la diagnosi del cancro della mammella (MBI)", in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Superiore di Sanità;
- preso atto che la Direzione Regionale Programmazione Economica, Ricerca ed Innovazione, con Determinazione n. B02523 del 2.5.2012 ha ritenuto ammissibile la richiesta presentata nell'ambito dell'Avviso Pubblico per un contributo complessivo di € 290.436,13;

- considerato, altresì, che il summenzionato art. 3 dell'Avviso prevede che i Soggetti destinatari, successivamente all'eventuale approvazione della domanda, definiscano in apposita convenzione stipulata con gli Organismi di Ricerca coinvolti, le modalità e i termini della collaborazione;
- vista la nota del 16.5.2012, prot. n. 10106, con la quale la Finanziaria Laziale di Sviluppo – FILAS ha comunicato alla Società Metaltronica l'ammissione alle agevolazioni dando termine, per il perfezionamento dell'Atto d'Impegno dalla stessa assunto, fino a 30 giorni dalla ricezione della citata nota, avvenuta in data 21 maggio u.s.;
- considerato l'interesse delle parti a regolamentare la propria collaborazione e a dotarsi di strumenti di coordinamento dedicati per la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dal Progetto MBI;
- premesso che lo schema di “Accordo per l'attuazione del Progetto Molecular Breast Imaging: Validazione di Imaging molecolare con radionuclidi per la diagnosi del cancro alla mammella” non comporta oneri finanziari e che l'entrata prevista per l'Istituto, pari a € 96.500,00, oltre IVA, verrà accertata tra le entrate dell'Istituto con successive deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- visto il parere favorevole del Direttore della Sezione di Roma, formulato con nota del.....
- ritenuto di dover procedere con la dovuta urgenza al fine di consentire alla Società Metaltronica di perfezionare l'Atto d'Impegno nei termini previsti dalla summenzionata nota del 16.5.12;
- visto l'articolo 14, comma 5, lett. b) dello Statuto;

#### DELIBERA

- a) Di approvare lo schema di lo schema di “Accordo per l'attuazione del Progetto Molecular Breast Imaging: Validazione di Imaging molecolare con radionuclidi per la diagnosi del cancro alla mammella” tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Società Metaltronica S.r.l., allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e sottoscriverlo;
- b) Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lett. b) dello Statuto.

**ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MOLECULAR BREAST IMAGING: VALIDAZIONE DI IMAGING MOLECOLARE CON RADIONUCLIDI PER LA DIAGNOSI DEL CANCRO DELLA MAMMELLA"**

Tra:

Metaltronica SpA (C.F. 02833590587, P.IVA 01123731000) con sede legale in Pomezia (RM), Via delle Monachelle n. 66 - 00040, nella persona del suo Amministratore Delegato, Dott. Renzo Perez (di seguito indicata come MTL);

e

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (C.F. 84001850589, P.IVA 04430461006) con sede in Frascati (RM), Via Enrico Fermi n. 40 - 00044, rappresentato dal suo Presidente p.t., Prof. ...., autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione adottata dalla Giunta Esecutiva in data ..... (in seguito indicato come "INFN")

***Premesso che:***

- 1) la MTL figura come Proponente, l'INFN figura quale Organismo di Ricerca coinvolto nel progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito sanitario denominato MBI Molecular Breast Imaging finalizzato all'ottimizzazione di un sistema di scintimammografia, nel quadro del Bando (art. 33 comma3 lett. C della L.R. 28/12/2007 n.26 protocollo formulario n. FILAS-RS-2009-1083).*
- 2) Il suddetto progetto è stato valutato idoneo al finanziamento da parte di FI.LA.S. SpA, con comunicazione ufficiale del 16.05.2012 (Prot. 0010106 ), indirizzata al soggetto Proponente.*
- 3) Il progetto in oggetto ha obiettivi, metodi, tempi e costi già concordati tra il Proponente e co-firmatari, sanciti dalla documentazione ufficiale presentata in ambito di Bando ed in particolare indicati nel documento "Dettaglio Costi del Progetto".*

4) *La Filas in sede di valutazione, come specificato nella comunicazione ufficiale del 16.05.2012 richiamata al precedente punto 2), ha ritenuto congrui ed ammissibili i costi così come riportato nella tabella allegata "Dettaglio costi del progetto".*

5) *La durata del progetto in oggetto è prevista in 36 mesi, a decorrere dalla data di accettazione dell'atto di impegno e comunque non oltre il 21.06.2012.*

Convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 (Premessa)**

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

#### **Art. 2 (Oggetto)**

2.1 Il presente Accordo ha per oggetto l'affidamento da parte di MTL di una commessa di servizio all'INFN per le attività di sviluppo dello scintimammografo come previsto dal Progetto richiamato in premessa.

#### **Art. 3 (Adempimenti INFN)**

L'INFN si impegna mettere a disposizione le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di sua spettanza previste dal progetto nonché a:

- A) Garantire la proprietà intellettuale e la originalità di ciò che si andrà a realizzare nell'ambito del progetto;
- B) "Supportare la progettazione in forma industrialmente riproducibile del sistema prototipale scintimammografico già' sviluppato nei laboratori ISS e la ingegnerizzazione dello stesso"
- C) Effettuare la Messa a punto del sistema di acquisizione del sistema scintimammografico;
- D) Procedere alla Ottimizzazione delle procedure di elaborazione delle immagini;
- E) Prestare Supporto alla Società MTL per la messa a punto del prodotto fino al completamento delle attività di validazione clinica e certificazione di prodotto.

#### **Art. 4 (Costi di commessa)**

4.1 Per le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca di cui all'articolo 3 l'Istituto riceverà un corrispettivo totale di Euro 96.500,00 (Euro novantaseimilacinquecento/00)+ IVA così ripartite:

- Euro 77.000,00 (Euro settantasettemila/00)+ IVA per le attività di ricerca industriale;
- Euro 19.500,00 (Euro diciannovemilacinquecento/00) + IVA per le attività di sviluppo sperimentale

4.2 Il corrispettivo previsto sarà erogato da MTL in relazione agli stati di avanzamento del progetto, dietro presentazione di regolari fatture, che saranno liquidate in relazione ai lavori eseguiti e con le modalità previste per la rendicontazione dei SAL di progetto, come previsto negli allegati di rendicontazione al bando.

#### **Art. 5 (Durata)**

5.1 Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza in data 21.06.2015, data coincidente con la durata prevista del progetto in oggetto, salvo eventuali proroghe che comunque non incideranno sui costi di MTL, oltre quelli previsti.

#### **Art. 6 (Delega degli incarichi)**

6.1 Obiettivo principale dell'accordo è il completamento entro il termine concordato delle attività indicate al punto 3. Ciò considerato, assume un ruolo prioritario il rispetto da parte di INFN delle tempistiche di avanzamento delle attività concordate tra le parti. A tal fine L'INFN delega fin da ora il dr. Franco Garibaldi quale proprio Responsabile Scientifico ai fini delle attività previste nel presente contratto. La MTL delega il sig. Stefano Gioia quale Capo Progetto.

6.2 Tutte le comunicazioni di carattere tecnico/scientifico tra MTL e ISS avverranno attraverso i due soggetti delegati, mentre quale proprio responsabile ai fini amministrativo/contabili inerenti il progetto, la MTL designa il dr. Marco Federici.

6.3 Eventuali sostituzioni in corso di contratto dei responsabili qui designati, dovrà essere comunicata per iscritto alla controparte che ne prenderà atto.

## **Art. 7 (Rendicontazione)**

7.1 La prestazione fornita da ISS includerà la produzione puntuale di documentazione dettagliata di progetto contenente principi, formule e quant'altro necessario a descriverlo, oltre che la consegna ad MTL della documentazione necessaria ad ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti dal progetto in oggetto e, se richiesto da MTL, della documentazione utile ai fini della divulgazione dei risultati del progetto per pubblicazioni, convegni, seminari, etc.

## **Art. 8 (Riservatezza)**

8.1 Sono soggette a riservatezza, e come tali non potranno essere pubblicate né divulgate in alcun modo, tutte le informazioni di carattere tecnico-scientifico, disvelate da ciascuna Parte all'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e che vengano espressamente indicate come "riservate", "confidenziali" o simili dalla Parte rivelante.

8.2 L'obbligo di riservatezza di cui sopra dovrà essere osservato nel corso della durata del presente Accordo e per cinque anni dalla scadenza o cessazione per qualunque causa dello stesso.

## **Art. 9 (Proprietà intellettuale)**

9.1 Ciascuna Parte rimarrà esclusiva proprietaria del Know how e della proprietà intellettuale di cui dispone e che metterà gratuitamente a disposizione dell'altra Parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

9.2 Nel caso in cui i risultati della ricerca oggetto del presente Accordo siano proteggibili mediante privativa industriale, la Parte che per prima ne venga a conoscenza informerà immediatamente l'altra che dovrà esprimere, tramite comunicazione scritta, il proprio interesse nei confronti di ciascuna eventuale invenzione.

9.3 Nel caso in cui la MTL sia interessata al deposito di una domanda di Brevetto avrà il diritto di decidere in merito alla modalità di deposito della domanda e alla scrittura del relativo documento. Gli inventori dell'INFN forniranno il supporto eventualmente necessario.

9.4 Sia l'INFN che la MTL saranno indicati come cotitolari del Brevetto e indicheranno i nomi dei propri inventori nelle domande di Brevetto.

9.5 Contestualmente al deposito della domanda di Brevetto, l'INFN cederà la propria quota di titolarità alla MTL che acquisirà quindi la piena titolarità della domanda di Brevetto.

MTL si impegna sin da ora a richiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente in caso di brevetto internazionale, la trascrizione dell'atto di acquisizione della piena titolarità del Brevetto depositato congiuntamente solo dopo la prima pubblicazione dello stesso, impegnandosi a sostenere tutte le eventuali spese notarili connesse alla cessione della titolarità.

9.6 MTL, ove interessata al brevetto, sosterrà tutti i costi di deposito della domanda di Brevetto nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del Brevetto e alla sua eventuale estensione internazionale.

9.7 A fronte della cessione di cui all'art. 9.5, MTL si impegna a riconoscere e a versare annualmente all'INFN, per un periodo di tempo di cinque anni a decorrere dalla prima immissione in commercio del trovato, una somma a titolo di royalty calcolata sul fatturato lordo annuo della Società relativo alle entrate derivanti dallo sfruttamento del trovato medesimo, in misura proporzionale alla quota di brevetto ceduta. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte dell'INFN, sul conto indicato nel medesimo documento contabile, specificando nella causale del mandato la finalità del pagamento. Alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle royalty le Parti concorderanno insieme l'ammontare dei contributi annuali dovuti.

9.8 L'INFN godrà del diritto d'uso del brevetto, gratuito e perpetuo, per fini scientifici e didattici.

9.9 Laddove MTL decida di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'INFN che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere nuovamente la piena titolarità del brevetto in quei Paesi non più di interesse della MTL.

9.10 Nel caso in cui MTL esprima il suo disinteresse all'invenzione, l'INFN avrà il diritto di decidere autonomamente se procedere alla brevettazione dell'invenzione a sua esclusiva titolarità senza nulla dovere alla MTL.

9.11 L'INFN dichiara e garantisce di avere la piena titolarità del know-how utilizzato per lo studio oggetto del presente contratto, manlevando sin d'ora la MTL ed i suoi aventi causa da qualsiasi azione o pretesa di terzi in ordine ad eventuali violazioni di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale.

#### **Art. 10 (Pubblicazioni)**

10.1 L'INFN potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli sottoposti a vincolo di riservatezza, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico e tesi di laurea, di master o di dottorato. I documenti forniti dalla MTL srl, gli studi e gli esiti riservati della ricerca, possono essere utilizzati quali materiali per sviluppare tesi di laurea, di master o di dottorato solo previa autorizzazione scritta da parte della stessa Società.

#### **Art 11 (Recapiti)**

11.1 Ogni eventuale documento in forma cartacea o su supporto elettronico prodotto dal Consulente nell'ambito del contratto, come pure eventuali prototipi, dovranno essere inviati alla sede operativa di MTL via delle Monachelle 66, 00040 Pomezia (RM) mentre il recapito di INFN rimane eletto nella sede legale di Frascati 00044 (RM), Via Enrico Fermi n. 40.

#### **Art.12 (Garanzie )**

12.1 INFN garantisce che quanto realizzato nell'ambito del presente Accordo è conforme alle specifiche concordate, impegnandosi a rettificare eventuali difformità imputabili al proprio operato, nei tempi e nei modi concordati.

### **Articolo 13 ( Responsabilità)**

13.1 Ciascuna parte sarà totalmente responsabile delle risorse umane che riterrà di impegnare per le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi concordati sia per l'aspetto retributivo, contrattuale che attinente al profilo della sicurezza sul lavoro e provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto del contratto stesso, impegnandosi a rispettare tutte le norme di legge.

### **Articolo14 – (Consulenze esterne)**

14.1 INFN potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori oggetto del presente accordo a ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali. Il ricorso a consulenze professionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti a termine redatti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Art 15 (Foro competente)**

15.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Art. 16 ( Privacy)**

16.1 Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/03 e di essere

consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione all'Accordo. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Pomezia, 13 Giugno 2012

Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme  
Copia conforme